

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4972 del 18/09/2017
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) N. 3215 DEL 08/09/2016 - SOCIETA' C.P.S. CENTRO PRODUZIONI SPUMANTI s.r.l. - IMPIANTO SITO IN LOCALITA' MARZENO - BRISIGHELLA (RA) - VIA MORONICO, 38.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5147 del 18/09/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno diciotto SETTEMBRE 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - **MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) N. 3215 DEL 08/09/2016 – SOCIETA' C.P.S. CENTRO PRODUZIONI SPUMANTI s.r.l. - IMPIANTO SITO IN LOCALITA' MARZENO - BRISIGHELLA (RA) – VIA MORONICO, 38.**

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

VISTA altresì la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795, del 31 ottobre 2016, recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

CONSIDERATE le indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con atto di indirizzo PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA l'AUA adottata da ARPAE – SAC Ravenna con provvedimento n. 3215 dell'08/09/2016, rilasciata dal SUAP competente in data 14/09/2016, con cui si autorizza la Società C.P.S. Centro Produzione Spumanti s.r.l. (P.IVA 01140940394), avente sede legale e dell'impianto in località Marzeno – Brisighella (RA), via Moronico, 38, a scaricare in pubblica fognatura acque reflue industriali, derivanti dall'attività di produzione, lavorazione vini e spumanti;

VISTA l'istanza di modifica sostanziale dell'AUA (provvedimento nr. 3215, 08/09/2016), presentata dalla società C.P.S. Centro Produzioni Spumanti s.r.l. allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione della Romagna Faentina in data 27/06/2017 (pervenuta al protocollo generale Arpae in data 03/07/2017, pratica Arpae nr. 20485/2017);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento :

- *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;*
- *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e delle acque reflue nelle reti fognarie;*
- *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;*
- *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;*

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATI gli atti istruttori e il parere del soggetto competente in materia ambientale emerge che:

- l'istanza è volta ad ottenere la modifica sostanziale dell'AUA (adottata da Arpa SAC Ravenna con provvedimento n. 3215, del 08/09/2016) con cui la società è autorizzata a scaricare in pubblica fognatura acque reflue industriali. In particolare la società chiede che le vengano autorizzati i seguenti parametri in deroga, rispetto a quanto previsto dalla Tab. 1 del Regolamento per gli scarichi in rete fognaria pubblica del Comune di Brisighella, per un volume di scarichi annuo di circa 2.500 m³/anno: parametro COD 10.000 ppm, BOD 5 7.000 ppm, PH 4.5 – 9.5. A supporto della richiesta la società adduce che: *"l'esaurimento tramite filtrazione delle acque di lavaggio dei vasi vinari comporta una penalizzazione qualitativa sulla produzione aziendale: infatti il recupero effettuato con filtri di una quota parte dei reflui ricchi in residui di produzione ci costringe a reintegrarli nel processo produttivo e quindi mette a rischio i parametri qualitativi ed analitici del prodotto finito. L'azienda ritiene che, limitando la fase preliminare di esaurimento dei reflui, il carico organico mediamente potrebbe andare fra valori compresi fra 10.000 e 15.000 ppm che detratti della percentuale di efficacia del trattamento ossidativo lascerebbe il parametro di COD lontano dai limiti imposti dal Comune di Brisighella"*.
- ai sensi dell'art. 8, comma 2) della Legge n. 241/1990 e smi, l'avvio del procedimento (27/6/2017) è stato comunicato dal SUAP in data 18/07/2017;
- in riferimento alle verifiche di cui all'art. 4, del DPR n. 59/2013, si rende necessaria l'acquisizione di documentazione integrativa (comunicazione SUAP del 18/7/2017), con contestuale sospensione del termine del procedimento amministrativo, che riprende il 25/7/2017, data in cui il SUAP riceve dall'istante l'integrazione documentale;
- al fine dell'adozione dell'AUA si acquisisce (PG 12131, del 08/09/2017) il parere del Comune di Brisighella (soggetto competente in materia ambientale per l'autorizzazione allo scarico di cui trattasi), dal quale risulta l'accoglimento parziale dei parametri in deroga chiesti dalla società così come dettagliato nelle prescrizioni dell'allegato sub A), ciò al fine di preservare l'integrità dei collettori fognari e la capacità residua dell'impianto di depurazione al quale le acque reflue industriali afferiscono;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna (nota acquisita al PG con il nr. 49231/2014 del 29/05/2014), in base alle quali le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici disciplinate dal D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011, risultando quindi esonerate da tale obbligo;

TENUTO CONTO degli elementi su riportati si procede alla modifica sostanziale dell'AUA adottata da Arpae SAC Ravenna con provvedimento n. 3215, del 08/09/2016, a favore della società Società C.P.S. Centro Produzione Spumanti s.r.l. (P.IVA 01140940394), che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente, accettando parzialmente la proposta di deroga di cui all'istanza, al fine di preservare l'integrità dei collettori fognari e la capacità residua dell'impianto di depurazione al quale i reflui industriali afferiscono;

CONSIDERATO CHE per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore dello scarico è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (Arpae - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

Al sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DISPONE

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. **DI APPORTARE MODIFICA SOSTANZIALE**, ai sensi del D.P.R. nr. 59/2013, all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottata da Arpae SAC Ravenna con provvedimento nr. 3215, del 08/09/2016, rilasciato dal SUAP in data 14/09/2016, con scadenza il 14/09/2031, a favore Società C.P.S. Centro Produzione Spumanti s.r.l. (P.IVA 01140940394), avente sede legale e dell'impianto in località Marzeno – Brisighella (RA), via Moronico, 38, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che **la presente AUA sostituisce la precedente AUA adottata con provvedimento nr. 3215, del 08/09/2016, in favore della Società C.P.S. Centro Produzione Spumanti s.r.l.**;
3. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue classificate acque reflue industriali originate dall'attività di produzione e lavorazione di vini e spumanti (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi), che vede il Comune di Brisighella quale soggetto competente in materia ambientale;
4. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Società deve essere in possesso in quanto previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;
5. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
6. per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali sostituiti dalla presente AUA, contenuti negli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, pena la sua revoca. In particolare l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
7. È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

8. la presente AUA è comunque soggetta a rinnovo, ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
9. eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate, ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013;
10. Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali - quantitative degli scarichi soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
11. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la validità dell'AUA, è fissata pari a 15 anni, a far data dal giorno del suo rilascio da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno 6 mesi prima della scadenza, dovrà essere presentata apposita domanda di rinnovo ai sensi dell'art. 5 del DPR. n. 59/2013;
12. DI DARE ATTO che l'AUA adottata con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;**
13. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento;
14. La Sezione provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
15. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.), per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
16. DICHIARA e rende noto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
 - contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 1199/1971.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

*Firmato digitalmente**

* Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale

CONDIZIONI:

L'insediamento produttivo, ove viene svolta attività di lavorazione e produzione di vini e spumanti origina acque reflue industriali che vengono accolte in pubblica fognatura mista.

In particolare le acque reflue industriali sono costituite da acque derivanti dal lavaggio di silos e cisterne, ove avvengono le varie lavorazioni dei vini e/o dei mosti, acque di lavaggio dei pavimenti interni ed acque meteoriche non contaminate di parte dei piazzali dello stabilimento.

Le acque reflue industriali subiscono un trattamento in impianto costituito da prima vasca di decantazione, sistema di ossidazione e seconda vasca di decantazione.

Le acque reflue industriali di cui sopra, ed i reflui domestici dei servizi igienici (non oggetto della presente autorizzazione) ad uso degli addetti dell'attività, dopo il trattamento di depurazione sopra descritto, sono scaricate in rete fognaria pubblica, previo passaggio nel pozzetto ufficiale di prelevamento.

Il pozzetto ufficiale di prelevamento delle acque reflue industriali è stato identificato in quello immediatamente a valle della seconda vasca di decantazione con la dicitura "pozzetto di prelievo".

L'impianto finale di trattamento è il depuratore di Formellino, via S.Giovanni di Formellino, 2 - Faenza.

Le planimetria della rete fognaria allegata (tavola unica del 13/06/2017) costituisce parte integrante dell'AUA.

PRESCRIZIONI:

- 1) Sono ammessi oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, non oggetto della presente autorizzazione) unicamente lo scarico derivante da lavaggio cisterne, silos e pavimenti identificato in planimetria con la sigla S1.
- 2) **Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella 1 Regolamento del Comune di Brisighella per gli scarichi in rete fognaria pubblica ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione:**

COD <= 5.000 mg/l

BOD5 <= 3.500 mg/l.

(le deroghe sono concesse tenendo in debito conto il fine di preservare l'integrità dei collettori fognari e la capacità residua dell'impianto di depurazione al quale i reflui industriali afferiscono).

- 3) **Le deroghe di cui al punto precedente sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a 2.500 mc/anno. Ogni quattro anni a partire dalla data di rilascio dell'atto autorizzatorio la società deve presentare al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.), ad Arpae Servizio Territoriale e SAC ed al Comune di Brisighella una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico.**

Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) e gli Enti competenti si riservano comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse.

- 4) **Entro tre mesi dalla data di ricevimento del presente atto autorizzatorio, la società deve presentare** al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.), ad Arpae Servizio Territoriale e ad Arpae SAC ed al Comune di Brisighella, **un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue** in uscita dal pozzetto di campionamento ufficiale posto prima dell'immissione dei reflui nella rete fognaria pubblica, al fine di verificarne il rispetto dei limiti di cui al punto precedente. **I parametri da ricercare sono: COD, BOD, PH, Fosforo Totale, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, azoto Nitrico.**

Successivamente, la società deve effettuare la medesima analisi di caratterizzazione su indicata, **con cadenza almeno annuale**. Gli esiti degli autocontrolli devono essere presentati al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.), ad Arpae Servizio Territoriale e ad Arpae SAC ed al

Comune di Brisighella, devono, inoltre, essere conservati presso la sede legale della Società, a disposizione degli organi di vigilanza e presentati in sede di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico.

- 5) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti ed accessori sulla linea di scarico delle acque reflue industriali:
 - **sifone Firenze** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
 - **vasche di decantazione e impianto di ossidazione**;
 - **pozzetto di prelievo** costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo.
- 6) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni devono essere smaltiti e gestiti in ottemperanza a quanto previsto dalla parte IV del D.Lgs nr. 152/2006 e ssmmii. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
- 7) Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) e gli altri Enti di controllo possono in qualunque momento, a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di acque scaricate.
- 8) E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione alle Autorità competenti (Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.), Comune di Brisighella, Arpae Servizio Territoriale Faenza Bassa Romagna e ad Arpae SAC Ravenna) di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 9) Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura.
- 10) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, deve essere preventivamente comunicata all'autorità competente, in quanto ciò comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 11) **La società, titolare dello scarico, deve stipulare con il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.), nel più breve tempo possibile, apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Deliberazione della Regione Emilia Romagna n. 1480, del 11/10/2010.** Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) provvederà ad inviare alla società specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che deve avvenire, da parte del titolare dello scarico o dal legale rappresentante della società, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa.
- 12) **La società titolare dello scarico è tenuta a presentare al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente).** Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto;
- 13) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) si riserva la facoltà di richiedere agli Enti competenti la revoca dell'autorizzazione allo scarico.
- 14) Il pozzetto ufficiale di prelievo, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 s.m.i, deve essere mantenuto sempre accessibile in sicurezza agli organi di vigilanza. Devono essere pertanto previsti opportuni interventi di manutenzione e sullo stesso non devono essere mai depositati materiali di alcun tipo.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

*Firmato digitalmente**

* Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.